



Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università

Parigi, 11 dicembre 1953

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Considerando che uno degli obiettivi del Consiglio di Europa è di perseguire una politica di azione comune nell'ambito culturale e scientifico;

Considerando che questo obiettivo sarebbe più agevolmente raggiunto se la gioventù europea potesse liberamente accedere alle risorse intellettuali dei Membri;

Considerando che l'Università rappresenta una delle principali fonti dell'attività intellettuale di un Paese;

Considerando che gli studenti che hanno terminato con successo i loro studi superiori sul territorio di un Membro dovrebbero vedersi offrire ogni possibile agevolazione per accedere ad una università di loro scelta situata sul territorio di un altro Membro;

Considerando che tali agevolazioni che sono altresì auspicabili nell'interesse della libera circolazione da un Paese all'altro richiedono il reciproco riconoscimento dei diplomi per l'ammissione alle Università,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

- 1 Ciascuna Parte Contraente riconosce, per l'ammissione alle università situate sul suo territorio, quando questa ammissione è sottoposta al controllo dello Stato l'equipollenza dei diplomi rilasciati sul territorio di ciascuna delle altre Parti Contraenti il cui possesso conferisce ai loro titolari la qualifica richiesta per l'ammissione nelle analoghe Università del Paese in cui tali diplomi sono stati rilasciati.
- 2 L'ammissione ad ogni Università avverrà entro i limiti dei posti disponibili.
- 3 Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non applicare la norma prevista al paragrafo 1 ai suoi concittadini.

- 4 Se l'ammissione ad università situate sul territorio di una Parte Contraente non è sottoposta al controllo dello Stato, la Parte Contraente interessata deve trasmettere a tali Università il testo della presente Convenzione e non lesinare alcuno sforzo per ottenere l'adesione di tali Università ai principi espressi nei paragrafi precedenti.

Articolo 2

Ciascuna Parte Contraente deve indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione una relazione per iscritto in merito ai provvedimenti adottati in esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente.

Articolo 3

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa deve notificare alle altre Parti Contraenti le comunicazioni ricevute da ciascuna di loro in attuazione dell'articolo 2 precedente e tenere informato il Comitato dei Ministri riguardo all'avanzamento realizzato nell'attuazione della presente Convenzione.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione:

- a il termine «diploma» indica ogni diploma, certificato o ogni altro titolo, rilasciato o registrato sotto qualsiasi forma che conferisce al titolare o all'interessato il diritto di presentare una domanda di ammissione ad una università;
- b per «università» si intendono:
 - i le università;
 - ii gli istituti considerati come aventi la stessa natura di una università dalla Parte Contraente sul cui territorio sono situati.

Articolo 5

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di tre strumenti di ratifica.
- 3 Per ogni firmatario che la ratifichi successivamente, la Convenzione entrerà in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica.
- 4 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Parti Contraenti che l'avranno ratificata nonché il deposito di ogni strumento di ratifica effettuato successivamente.

Articolo 6

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare ogni Stato non Membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. Ogni Stato che avrà ricevuto tale invito potrà aderire alla presente Convenzione depositando il proprio strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio che notificherà questo deposito a tutte le Parti Contraenti. Per ogni Stato aderente, la presente Convenzione entrerà in vigore alla data del deposito del suo strumento di adesione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi, l'11 dicembre 1953, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.